

## **INFORMATIVA FIS E CIGD**

### **LE PRINCIPALI NOVITA'**

- La durata massima della Cigd è portata da 13 settimane a 22 settimane.
- I lavoratori devono risultare in forza presso il datore di lavoro alla data del 25 marzo 2020.
- E' stato chiarito per i lavoratori intermittenti che hanno accesso alla Cigd solo se il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali. Si precisa che la Cigd non è compatibile con l'indennità dei 600 euro (che generalmente è più conveniente)
- L'accesso alla Cigd per causale Covid avviene qualora non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. Questo significa che, diversamente da quanto previsto nell'accordo regionale del 20 marzo, i datori di lavoro che dovessero esaurire gli ammortizzatori ordinari per covid (Cigo e Fis) non potranno accedere alla CIGD.

- E' previsto, come sempre, il pagamento diretto da parte dell'INPS, ad esclusione dei datori di lavoro con unità produttive presenti in più regioni/PA che presentano istanza di CIGD al Ministero del Lavoro.
- Ripristinato l'obbligo della consultazione sindacale dal DL 34, in Veneto si mantiene la procedura sindacale unica e semplificata, valida per le aziende di tutte le dimensioni (anche sotto i 5 dipendenti). La procedura va esperita entro il termine di 3 giorni lavorativi.

Le prime 13 le settimane continuano ad essere richieste in Regione.

Permane la procedura in capo alla Regione per le prime 13 settimane.

- Le prime 13 settimane di CIGD vanno richieste e vengono autorizzate dalla Regione. Per le ulteriori 9 (5+4), previste nel Decreto Rilancio, la richiesta va mandata direttamente all'Inps con le nuove modalità.
- Solo dopo aver esaurito le prime 13 settimane, si possono richiedere le ulteriori 5 settimane. A questo fine la Regione si sta organizzando per autorizzare il più rapidamente possibile tutte le domande richieste che verranno fatte a partire dalla riapertura del portale prevista per mercoledì 27.
- Fatta salva la procedura di consultazione sindacale che è rimasta obbligatoria e andrà svolta secondo le modalità fin qui conosciute, è stata ulteriormente semplificata la fase dell'istruttoria.

**Sono stati alleggeriti i contenuti dell'informativa. La domanda, in esenzione dal bollo,** deve essere presentata, anche

retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto (riapertura il 27 maggio), corredata dell'accordo o dell'informativa.

• **Le informative presentate con la prima domanda, nelle quali risulti richiesto l'intero periodo di 13 settimane, possono essere ri-allegate con le evidenze delle trasmissioni alle organizzazioni sindacali a condizione che la seconda domanda sia in continuità di periodo rispetto alla prima. Diversamente la domanda dovrà essere preceduta da nuova informativa alle Organizzazioni Sindacali.**

• Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricompresa tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 maggio 2020. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

**[Per un maggiore dettaglio si rinvia alle Linee Guida](#)**

**[Nuova informativa CIGD](#)**

## **FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE**

A seguito di quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge n. 18/2020, modificato

dall'art. 68 del DL Rilancio, il termine di presentazione delle domande al **Fondo Integrazione Salariale, è fissato al 31 maggio 2020**, per un periodo massimo di **cinque settimane** fino al 31 agosto 2020 (per coloro che abbiano fruito completamente del periodo concesso precedentemente).

Inoltre, si potrà richiedere un ulteriore periodo di durata massima di **quattro settimane** di FIS a decorrere dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

**Esclusivamente per le aziende dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, è possibile usufruire delle predette quattro settimane per periodi antecedenti al **1° settembre 2020**.

Fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

[Nuova informativa FIS](#)

[Fac-simile verbale FIS](#)